

REGOLAMENTO (CEE) N. 3220/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche
previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 è necessario determinare le condizioni di impiego del polivinilpolipirrolidone e dei batteri lattici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 1

1. Il polivinilpolipirrolidone, il cui impiego è previsto all'allegato VI, paragrafo 1, lettera p) e paragrafo 3, lettera y) del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. I batteri lattici il cui impiego è previsto all'allegato VI, paragrafo 1, lettera q) e paragrafo 3, lettera z) del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere impiegati soltanto se rispondenti alle disposizioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.